

ORIGINALE

N. 1553/2011 R.G.N.Reato
N. 3651/2012 R. Dibattimento

N. R.Sent.

TRIBUNALE DI NAPOLI

APPELLO/RICORSO

Il _____

Da _____

Comunicato _____

DEPOSITATA IN UDIENZA

15 APR. 2016 *di primo compimento giudiziario*
[Signature]

Avviso deposito PG _____

Avviso deposito imputato _____

SENTENZA IRREVOCABILE IL _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE MONOCRATICO DI NAPOLI
V SEZIONE PENALE

Dr.ssa *Amanda De Colli* all'udienza del 12/04/2016 ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1)	_____	nato a _____	il _____
2)	_____	" _____	il _____
3)	_____	" _____	il _____
4)	_____	Libero _____	il _____

IMPUTATO

Vedere foglio allegato

CONCLUSIONI

PM e DIFESA come da verbale in atti

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 27.4.2011 F.
 erano citati a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625
 comma 2 c.p.

All'udienza del 19.3.2013 (dopo due rinvii dovuti ad assenza dei testi e ad
 astensione della classe forense), dichiarata la contumacia degli imputati si dichiarava
 aperto il dibattimento.

Sono stati ammessi i testi di lista e si è proceduto all'audizione del teste .

. Con il consenso delle parti è stato acquisito il verbale di denuncia di
 ed il verbale di restituzione della merce sequestrata eseguiti
 nell'immediatezza del fatto. Si disponeva la visione del filmato cui il teste
 faceva riferimento nel corso della sua deposizione.

All'udienza del 5.11.2013 si procedeva all'apertura del reperto contenente il CD
 menzionato del teste nel corso della deposizione e si prendeva atto che
 all'interno della custodia rigida esterna non era presente il supporto informatico. Per
 tale motivo il giudice ne disponeva l'acquisizione a cura della p.g. che aveva
 proceduto alle indagini ed al relativo sequestro presso il supermercato Auchan di

. Dopo innumerevoli rinvii dovuti alla mancata trasmissione del documento
 informatico richiesto o a difficoltà tecniche relativa alla organizzazione della visione
 del filmato nel corso della pubblica udienza.. in data odierna, alla presenza dei
 difensori e del pubblico ministero, si procedeva alla visione del filmato in
 sequestro.

Il Giudice ha, quindi, dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti
 hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni, meglio riportate in verbale,
 sulle quali il Giudice ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

Deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti degli imputati per carenza
 della condizione di procedibilità della querela.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il giorno 2.1.2011 gli imputati si
 sono impossessati, durante la loro prolungata permanenza nel megastore di
 via di vari articoli di profumeria ed alcuni capi di abbigliamento per un
 valore complessivo di circa 133,50 euro.. Il teste, addetto alla sala video



per la sicurezza del supermercato ha dichiarato di avere notato gli imputati che, con alternanza di ruoli, si aggiravano nel magazzino con fare sospetto e sconfezionavano degli articoli per poi riporli nel loro carrello. Il teste dichiarava che gli imputati avrebbero staccato i cartellini relativi al prezzo dei prodotti e che le confezioni aperte dei prodotti sarebbero poi state lasciate da una donna, (identificata come la più robusta del gruppo), nei camerini. Il teste riferisce che dalla prolungata osservazione a mezzo delle telecamere ha potuto notare che la donna grassa occultava della merce nella sua borsa e che dopo un pò di tempo lei e l'uomo che l'accompagnava (sul carrello vi era anche un bambino) si ricongiungeva con un'altra coppia chiacchierando con costoro. Riferiva anche che uno dei due uomini aveva aperto una confezione di dolci e l'aveva nascosta nella manica del giubbotto della bimba che era con loro. Successivamente vedeva i due uomini che aprendo uno scatolo di un prodotto messo sul fondo del carrello, vi occultavano dentro altri capi di abbigliamento prelevati poco prima. Il teste non era in grado di precisare il nome della donna grassa, aggiungendo che le due coppie erano state bloccate all'uscita delle casse nell'atto in cui si accingevano a pagare alcuni prodotti.

Gli imputati sono stati formalmente identificati carabinieri intervenuti sul posto a seguito della segnalazione della direzione del grande magazzino, come emerge dalla deposizione del teste ed invitati immediatamente a restituire la merce sottratta, cosa che facevano. Dal p.v. di sequestro e restituzione in atti emerge la analitica ricostruzione delle merce sottratta (cosmetici e capi di abbigliamento per bambini) per un valore complessivo di euro 133,50

Nel corso del dibattimento si è effettuata la visione del filmato sulla base del quale il teste ha monitorato costantemente i movimenti degli imputati all'interno del grande magazzino. Va rilevato che effettivamente dalla visione dello stesso è possibile attribuire ad una sola della due donne (quella più grasse, vestita di nero) inequivoche condotte di sottrazione della merce esposta, posto che la visione del filmato consente di rilevare come la donna abbia infilato alcune cose nella propria borsa, poggiata sul fondo del carrello. Parimenti visibile l'atto di nascondere qualcosa prelevata poco prima dagli scaffali nella manica del giubbotto della bimba che si trovava seduta nel carrello. La permanenza degli imputati nel grande magazzino si è protratta per molto tempo, a giudicare dalla durata della proiezione

W

visionata in dibattimento ed in tale contesto non sembrano emersi contributi da parte dell'altra donna, mentre abbastanza inequivoche sono le condotte furtive dei due uomini che, fingendo la più totale indifferenza aprono delle confezioni di prodotti occultano merce all'interno di uno scatolo voluminoso di uno dei prodotti acquistati.

Può pertanto ritenersi accertata la realizzazione del reato di furto, che con ogni probabilità dovrebbe anche essere qualificato in forma di tentativo, posto che l'addetto alla sorveglianza ha immediatamente rilevato le condotte furtive degli imputati e non a caso ha orientato le telecamere su di loro, proseguendo il monitoraggio della loro condotta per oltre mezz'ora, con ciò consentendo altresì la rilevazione di ulteriori sottrazioni furtive, ma di fatto mantenendo un costante controllo sulle merci trafugate che mai avrebbero potuto essere sottratte. Di contro peraltro, deve essere esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. non potendosi ritenere sufficientemente provata nel caso di specie alcuna condotta di violenza sulla cosa. In particolare del tutto evanescente è l'elemento relativo al ritrovamento di confezioni aperte e di cartellini di capi di abbigliamento rinvenuti nei camerini, perché, non essendo comprovata tale circostanza dai filmati, appare quantomeno dubbio attribuire tale rinvenimento (in un contesto di contemporanea presenza di innumerevoli avventori que'è quello di cui si discute) alla condotta di una delle due donne, non essendo neppure dimostrato (la visione del filmato no lo consente) in quale camerino la stessa si sia recata e nemmeno se tali reperti corrispondevano effettivamente alla merce rinvenuta nella disponibilità degli imputati. Non vi è allegazione alcun in proposito e la immediata restituzione della merce, in uno al mancato sequestro degli involucri, impedisce qualsiasi ulteriore raffronto finalizzato a tale accertamento. Nessun riferimento concreto (in verità nemmeno nella contestazione elevata dal P.m. solo con riferimento improprio ad un non meglio specificato comma 2 dell'art. 625 c.p.) è stato operato alla eventuale rottura di dispositivi antitaccheggio, avendo il teste riferito solo di apertura delle confezioni né vi sono riferimenti ad altri mezzi fraudolenti atti a neutralizzare il dispositivo elettronico posto sull'oggetto in vendita. Il fermo degli imputati alla barriera della casse impedisce altresì di comprendere se la merce occultata negli scatoli o nella borsa potesse allertare o meno i sistemi antitaccheggio.



Va altresì rilevato che la lettura della denuncia dell'art. 529 c.p.p., in quanto priva della manifestazione di volontà punitiva, non può essere qualificata come querela, tra l'altro proposta da soggetto che non può definirsi persona offesa dal reato, in quanto mero dipendente della struttura in cui si sarebbero verificati i furti.

Deve dunque dichiararsi non doversi procedere nei confronti degli odierni imputati perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.

P.Q.M.

Letto l'art. 529 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] esclusa l'aggravante contestatagli, in ordine al reato loro ascritto, per difetto di querela, .

Napoli 12.4.2016

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dott.ssa Anna Elisa De Tollis

Anna Elisa De Tollis